

REGOLAMENTO INTERNO
DELLA
COMUNITA' GIOVANNI XXIII IL CALABRONE
Società Cooperativa Sociale
Con sede legale in S. Pietro di Legnago (VR) - Via Bruno Menini, 6

Premessa

1. Il presente regolamento interno
 - E' stato approvato dall'Assemblea dei Soci della cooperativa in data **26 giugno 2020** ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno **1° luglio 2020**.
 - Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
 - Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione provinciale del lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all'articolo 1 del presente Regolamento ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 1 – tipologie di soci lavoratori

1. I soci lavoratori della cooperativa:
 - a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
 - d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
2. La cooperativa opera per l'inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e per elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari. Pertanto per le persone svantaggiate presenti in cooperativa che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, l'attività lavorativa rappresenta uno strumento atto a integrare un programma riabilitativo e formativo più ampio.
3. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
 - Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
 - Formativo, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
 - Autonomo;
 - in qualità di artigiano, commerciante, coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale
 - Professionale;
 - Di collaborazione coordinata e continuativa;
 - Di Agenzia;
 - Volontario ai sensi della Legge 381/1991.
4. E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.
5. La cooperativa provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro.

Articolo 2 – modalità di individuazione del tipo di contratto.

1. L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto: del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata.

- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste.
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro.
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

Articolo 3 – CCNL applicabile ai soci con contratto di lavoro subordinato

1. Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, secondo le modalità previste dal presente regolamento, viene garantito un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti dal **C.C.N.L. per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo** sottoscritto da Federsolidarietà-ConfCooperative in data 8 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Relativamente ai lavoratori svantaggiati inseriti nelle cooperative principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le quali la partecipazione ad attività lavorativa rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a valenza pedagogica e terapeutica, è prevista la possibilità di instaurare specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati concordati con le OO.SS. e A.U.S.L. di riferimento.

In tal caso viene formalizzato un progetto di inserimento lavorativo che può prevedere un salario di ingresso ridotto rispetto al CCNL applicato, così come disciplinato dall'art.2 del CCNL per le Cooperative Sociali.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti.

Articolo 4 – normativa applicabile ai soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 c. 1 lett. c bis DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni:

- ai fini fiscali l'articolo 48 bis comma 1 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DLGS 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

2. Il contratto di lavoro dei soci artigiani è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 443/1985 e dall'articolo 13 della Legge 57/2001 con i conseguenti effetti ai fini dell'inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

3. Il contratto di lavoro dei soci commercianti è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 662/1996 ai fini previdenziali. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

4. Il contratto di lavoro dei soci coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dall'articolo 12 della Legge 153/1975 e dall'articolo 13 della Legge 233/1990. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

5. Il contratto di lavoro dei soci professionisti è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la specifica normativa di categoria. La tutela previdenziale differirà a seconda che si tratti di soggetti appartenenti o meno ad una categoria (iscrizione ad un albo professionale) che fa capo ad una cassa nazionale di previdenza obbligatoria. I professionisti (anche iscritti ad un albo professionale) per i quali non è previsto l'obbligo di iscrizione ad una determinata cassa di previdenza, saranno tenuti ad iscriversi alla Gestione separata INPS.

6. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente. Pertanto ad essi non vengono applicati i CCNL e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, non spettando loro alcuna forma di compenso. Ad essi spetta esclusivamente il diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi che la cooperativa svolge in applicazione di contratti e/o convenzioni con amministrazioni pubbliche, l'opera dei soci volontari deve essere complementare e non sostitutiva di quella di operatori professionali, secondo i parametri di impiego previsti dalle disposizioni vigenti.

7. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.

8. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Articolo 5 – trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro subordinato

1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito all'articolo 3 del presente regolamento.

L'attribuzione dei livelli previsti dal CCNL avverrà in base all'effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

3. L'assemblea dei soci, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti da Confcooperative a livello nazionale.

4. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all'impegno dimostrato.

5. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre ed aggiornare una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Articolo 6 – trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Articolo 7 – ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 5 (soci subordinati) e 6 (soci non subordinati).

2. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'art. 4 della L 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

Articolo 8 – situazione di crisi aziendale

1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell'attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione informerà tempestivamente l'assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.

2. L'assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all'articolo 7 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

Il piano di intervento potrà prevedere forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.

Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

Articolo 9 – distribuzione del lavoro

1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l'occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell'ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.

2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In quest'ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).

3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

4. Il socio non può eseguire lavori reperi in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda.

Articolo 10 – codice disciplinare

I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

SECONDA PARTE
NORME SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
E DELLA SUA COORDINAZIONE CON LA DIREZIONE COOPERATIVA.

Articolo 11 – comunicazione di ammissione al lavoro

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento. Il rapporto di lavoro è ulteriore e distinto dal rapporto associativo e verrà stabilito al momento dell'instaurazione del rapporto associativo ovvero successivamente ad esso.

2. In caso di contratto di tipo subordinato, nella comunicazione di ammissione al lavoro saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e successive modificazioni o dalle disposizioni di legge in materia.

3. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

4. Il socio lavoratore dovrà consegnare alla cooperativa, successivamente o contestualmente alla comunicazione di ammissione al lavoro, tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro.

Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l'elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

5. Il trattamento dei dati personali del socio lavoratore verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela dei dati ed il rispetto della privacy.

Articolo 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI LAVORATORI E LORO PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.

Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.

Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

3. Ai soci lavoratori è fatto obbligo di partecipare alle attività ricreative, formative e di soggiorno che la cooperativa promuoverà ed organizzerà nei confronti degli stessi soci e dell'utenza.

Articolo 13– organizzazione del lavoro

1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.

Il socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato, a rispettare gli orari di lavoro ed a svolgere le mansioni rientranti nel proprio profilo professionale.

2. Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

3. I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

Articolo 14 – corresponsione delle remunerazioni

1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogati di norma secondo quanto previsto dal CCNL.

2. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

3. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.

Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Articolo 15 - ATTIVITA' DI SOGGIORNO

1. In riferimento all'art. 82 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in occasione dei periodi di villeggiatura degli ospiti presenti all'interno della struttura, i soci lavoratori si impegnano a prestare la propria attività lavorativa eccedente rispetto al normale orario di assunzione, quale forma di impegno vocazionale nei confronti del Magistero della Chiesa Cattolica e dei Valori scaturenti dalla realtà di provenienza, vale a dire l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Articolo 16 – norme sulla sicurezza sul lavoro

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando previsto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.

2. Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

Articolo 17 – indumenti di lavoro

1. I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza.

Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato.

2. I soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Qualora si verificassero inadempimenti, se il caso è di particolare gravità, gravità potrà essere deliberata l'esclusione del socio a norma dell'art. 11 dello Statuto, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro.

Articolo 18 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

1. Tutti i soci lavoratori, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento, devono impostare il proprio contegno al rispetto del personale presente in azienda e di qualsiasi altra persona con cui si rapportano, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla direzione aziendale ed alle regole aziendali ed osservando in modo scrupoloso i propri doveri.

2. I soci lavoratori che utilizzano automezzi o attrezzature della cooperativa, sono tenuti ad adoperarli con responsabilità effettuando la loro periodica pulizia e manutenzione e segnalandone eventuali guasti al preposto di settore.

Eventuali spese sostenute per riparare danni, guasti, manomissioni o alterazioni, potranno essere a carico del socio se dovute a sua negligenza nell'utilizzo.

3. I soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato sono tenuti ad informare per tempo la direzione circa permessi o ferie che vorranno prendere, seguendo le disposizioni comunicate dalla direzione.

4. Per qualsiasi problema legato alla organizzazione del lavoro interno alla struttura, ciascun socio lavoratore è tenuto a rapportarsi con il responsabile preposto alla struttura operativa. Qualora il responsabile non sia in grado di rapportarsi autonomamente, questi farà riferimento al Consiglio di Amministrazione ovvero all'eventuale consulente in materia.

Articolo 19 - USO DEI BENI DI PROPRIETA' DELLA COOPERATIVA

1. I soci lavoratori devono usare i beni di proprietà della cooperativa, siano essi mobili od immobili, con la massima cura e diligenza, al fine di non creare danni particolari alla società. In particolare: 0i soci lavoratori, al turno, dovranno provvedere a tenere puliti ed in ordine i beni mobili ed immobili, con riferimento particolare agli automezzi, alle attrezzature ed ai fabbricati;

1i soci lavoratori in servizio dovranno segnalare tempestivamente alla direzione eventuali guasti occorsi ai beni mobili (automezzi, attrezzature, ecc.) durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;

2. In particolare per quel che riguarda l'uso degli automezzi, i soci lavoratori potranno essere considerati direttamente responsabili per le sanzioni e le multe contratte relative ad infrazioni al codice della strada.

Articolo 20 - RESTITUZIONE DI BENI IN PROPRIETA' DELLA COOPERATIVA

1. Entro cinque giorni dalla cessazione del rapporto con la Cooperativa per esclusione, dimissioni, mancato superamento del periodo di prova, il socio lavoratore deve riconsegnare presso la sede della Cooperativa tutto il materiale di pertinenza della stessa di cui è in possesso.

PARTE TERZA
NORME SPECIFICHE PER I
SOCI CON RAPPORTO DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO

Articolo 21 – norme generali

1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui all'articolo 4 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.
3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave). Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.
4. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
5. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.
6. Il socio impossibilitato a portare a termine l'incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

Articolo 22 – assenze

1. I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

Articolo 23 – durata della prestazione

1. I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

Articolo 24 – infortunio

1. I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all'iscrizione all'INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.
La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

2. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all'interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell'INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

Articolo 25 – risoluzione del contratto

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpo grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

Articolo 26 – controversie

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.